



Roma, 29.04.2022

Ufficio: DAR/
Protocollo: 202200005695/AG
Oggetto: **Ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022 – Utilizzo DPI al chiuso.**
Circolare n. 13681
Sito si
8.3
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Ordinanza del Ministro salute del 28 aprile 2022:
utilizzo DPI al chiuso.***

Si informa che il Ministro della salute, in data 28 aprile 2022, ha firmato [un'ordinanza in materia di utilizzo delle mascherine in luoghi chiusi](#), in vigore dal 1° maggio 2022.

L'art. 1 stabilisce che è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

- a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
 - 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
 - 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 - 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso

È, altresì, fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

I vettori aerei, marittimi e terrestri, i loro delegati, nonché i titolari o i gestori dei servizi e delle attività suddette sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi richiamati nell'Ordinanza in oggetto avvenga nel rispetto delle prescrizioni sopra indicate.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)